



COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO
DEGLI INTERVENTI ECONOMICI
A FAVORE DI ANZIANI E
PERSONE CON DISABILITÀ
RICOPERATE IN STRUTTURE
RESIDENZIALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 29.07.2022

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Indice:

Art. 1 - principi generali	pag.	3
Art. 2 - Riferimenti normativi	pag.	3
Art. 3 - Destinatari degli interventi	pag.	3
Art. 4 - Tipologia d'intervento	pag.	4
Art. 5 - Metodologia d'intervento	pag.	4
Art. 6 - Documentazione necessaria del ricoverando/ato e criteri d'accesso	pag.	5
Art. 7 - Quota di contribuzione a carico del Comune	pag.	6
Art. 8 – Priorità	pag.	7
Art. 9 - Esclusione dagli interventi	pag.	7
Art. 10 - Casi particolari	pag.	7
Allegato 1	pag.	8

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, i criteri di valutazione e le modalità di erogazione degli interventi di sostegno economico che il Comune, nell'esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di permettere l'inserimento o la permanenza in strutture residenziali di persone anziane o disabili che necessitano del ricovero ma non sono in grado di provvedere al pagamento della retta per intero.

2. Il Comune interviene a favore di persone anziane e disabili che, a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali, necessitano di ricovero in strutture protette, mediante erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento parziale della retta di ricovero, o assumendone direttamente le spese, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Pertanto, annualmente gli interventi economici sono garantiti nell'ambito degli stanziamenti sull'apposito capitolo di bilancio, con precedenza per i soggetti in possesso di ISEE più basso, sino ad esaurimento delle risorse.

Annualmente il relativo stanziamento del Bilancio sarà quantificato tenendo conto della strumentalità del servizio in questione rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incompressibili, è sarà a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare l'impossibilità di far fronte all'impegno finanziario conseguente alla prestazione a favore dei disabili e/o anziani (sentenze del Consiglio di Stato Sez. III, n. 1 del 02.01.2020, n. 1505 del 12.03.2020 e n. 6926 dell'11.11.2020).

Rientra inoltre tra i doveri del Comune verificare, ai sensi e per gli effetti dei criteri enucleati dai DPCM 14 febbraio 2001 e DPCM 29 novembre 2001, il corretto rispetto del riparto tra sanità e assistenza sociale, come definiti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria e provvedere alla presa in carico personalizzata della persona disabile, ai sensi degli nonché degli artt. 2 e 7 della L.R. 3/2008.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento nelle seguenti leggi:

- legge n. 328 del 8 novembre 2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e successive modifiche e integrazioni (L.R. 2/2012).
- normativa ISEE vigente (D.P.C.M. 159/2013).
- DGR n X/3230 del 6.3.2015 come integrata dalla DGR n. X/6972 del 31.7.2017.

Art. 3 - Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi per il ricovero in strutture residenziali a ciclo continuativo: gli anziani e i disabili residenti nel Comune, impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;

- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;
- stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero.

Art. 4 - Tipologia d'intervento

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- a) informazione agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;
- b) intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero (supporto nella ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento totale o parziale della retta di degenza ovvero erogazione di contributo economico a copertura delle spese) in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune o beneficiarie di Amministrazione di Sostegno nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente un intervento diretto da parte del Comune per quanto riguarda il pagamento della retta;
- c) erogazione di contributo, a parziale copertura di rette di ricovero, a favore del ricoverando/ricoverato, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'interessato, da un parente di riferimento o da altri soggetti per conto del ricoverando.

Art. 5 - Metodologia d'intervento

1. La richiesta di intervento da parte dell'anziano, del disabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, del familiare o dell'Amministratore di Sostegno/Tutore, va presentata al Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute, soprattutto per quanto riguarda l'anziano (accertate mediante certificazione medico-sanitaria);
- b) età del ricoverando/ato (per l'anziano di norma non deve essere inferiore ai 65 anni, mentre per il disabile di norma non deve essere inferiore ai 18 anni)
- c) assenza di familiari o comprovata impossibilità all'accudimento da parte dei familiari presenti;
- d) situazione economica del ricoverando/ato, certificata dall'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto, predisposto dal Servizio e condiviso con il richiedente anche con riferimento, per quanto attiene alla disabilità, all'art. 14 della L. 328/2000 (Progetto individuale).

2. Se la richiesta di contributo viene presentata all'ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverato.
3. Nel rispetto di quanto disposto negli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale applicherà i seguenti criteri per il calcolo del contributo:
 - a) Intervento da parte dell'Amministrazione fino alla retta massima indicata dai parametri economici di riferimento di cui all'allegato 1),
 - b) tariffari aggiornati annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale;
 - c) integrazione della retta da parte del Comune per un periodo di mesi 4, con impegno della famiglia, supportata dal Servizio Sociale, di cercare collocazione idonea ma più economica, qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA/Struttura Residenziale per disabili), la retta dovesse superare il valore massimo di cui al punto a) del presente articolo.

In caso di mancato impegno da parte della famiglia e/o indisponibilità di posti in strutture più

economiche, trascorso il periodo di 4 mesi, il Comune interverrà considerando la retta massima di cui sopra.

Art. 6 - Documentazione necessaria del ricoverando/ato e criteri d'accesso

1. Le richieste di intervento comunale di cui all'articolo 4, lettere b) e c), devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00.

Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione che certifichi le condizioni di salute del richiedente e la sua situazione economica.

La documentazione attestante la situazione economica dovrà essere presentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

2. Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti;
- verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute);
- attestazione ISEE valida, la cui attendibilità potrà essere controllata, anche d'ufficio, acquisendo le informazioni già a disposizione della Pubblica Amministrazione in base alla disciplina per l'effettuazione dei controlli sui contenuti delle DSU ISEE

3. L'intervento economico comunale verrà erogato solo nel caso in cui la certificazione ISEE del ricoverando/ato non superi la soglia di accesso indicata dai parametri economici di riferimento e tariffari, indicati nell'allegato 1) al presente regolamento, e aggiornati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

4. Con riguardo al computo del contributo a carico del Comune, salvo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4, si dovrà comunque garantire all'interessato una somma per le necessarie spese personali non coperte dalla retta della struttura, pari ad € 100,00.=, somma ritenuta attualmente adeguata anche dalla sentenza n. 316/2021 del Consiglio di Stato;

5. In presenza di beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato, senza la presenza di familiari residenti nell'immobile:

5.1 Se si tratta della sola abitazione principale, il Comune anticipa il contributo determinato ai sensi del presente regolamento. Durante tale periodo:

- a) in caso di locazione dell'immobile di proprietà esclusiva del ricoverato, il Comune chiederà al beneficiario o al suo tutore/amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte le imposte e le tasse relative all'immobile, a titolo di rimborso di quanto anticipato dall'Amministrazione valutato l'importo del canone annuo rispetto all'ammontare del debito;
- b) in caso di accertato utilizzo gratuito, a diverso titolo da parte terzi (comodato d'uso, disponibilità), dell'immobile di proprietà esclusiva del ricoverando/ato, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire dall'inizio dell'inserimento in struttura residenziale a condizione che l'interessato senza mezzi sufficienti al suo mantenimento garantisca al Comune stesso il rimborso, anche parziale, delle spese derivanti dal suo ricovero, a tal fine sottoscriverà una dichiarazione Privata di debito all'Amministrazione Comunale o attiverà ipoteca volontaria a favore della stessa Amministrazione atta a garantirla del diritto di soddisfacimento del credito vantato, anche in occasione di procedura di successione;
- c) in caso di vendita dell'immobile, i proventi che ne derivano saranno destinati al rimborso di quanto

anticipato dall'Amministrazione, ai sensi del presente Regolamento, e al pagamento della quota a integrazione della copertura della retta;

6. In presenza di beni immobili di proprietà dei familiari, l'alloggio abitato anche dall'interessato non sarà preso in considerazione;
7. Un eventuale miglioramento delle condizioni economico/patrimoniali del ricoverato, inclusi beni ereditati o pervenuti al beneficiario durante il ricovero, oltre a comportare una nuova quantificazione della ripartizione della retta tra Comune e cittadino, potrà prevedere un rimborso all'Ente di quanto erogato. Inoltre, l'Ente si riserva di avviare le procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti degli eredi e dei soggetti tenuti per legge della persona ricoverata.
8. Per beni di proprietà esclusiva del ricoverando/ato, rimasti invenduti per tutto il periodo del ricovero, si rimanda al punto 5.1 b).
9. Se l'interessato vive con genitori, coniuge e/o con figli, o è persona sola e non è proprietario esclusivo di beni immobili, l'ISEE di accesso sarà quello risultante dall'applicazione delle specificazioni di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013 (ISEE socio-sanitario ristretto o integrato);
10. Nell'eventualità che l'utente da ricoverare viva solo, non abbia alcun parente e sia incapace di provvedere autonomamente alla tutela dei propri interessi, e disponga infine di una situazione reddituale complessiva, tale da non consentire un ricovero per mancanza di adeguate garanzie economiche nei confronti di un'ideale struttura, l'Amministrazione Comunale si farà carico della situazione e si attiverà per chiedere al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno.
11. Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale, che deve avvenire, salvo impedimenti procedurali non imputabili al Servizio, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).

Art. 7 - Quota di contribuzione a carico del Comune

1. Per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, è prevista, in base al DPCM 159/2013, la presentazione della certificazione ISEE sociosanitario o ISEE integrato (indicatore della situazione economica equivalente). Tale certificazione è obbligatoria.
2. La contribuzione del Comune è calcolata sulla differenza tra retta annuale della struttura di ricovero e valore ISEE del ricoverando/ato.
3. Indipendentemente dai conteggi per il calcolo della contribuzione economica a carico dell'Amministrazione Comunale definita dal presente articolo, qualora i parenti del ricoverando/ato decidessero di versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale.
4. Per i ricoverandi/ati con ISEE uguale o superiore alla retta annua, non è prevista contribuzione da parte del Comune.

Inoltre, in ogni caso, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ato (pensioni, rendite, indennità ecc.), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato ai sensi delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015, pari ai valori indicati dai parametri economici di riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

Area anziani

La contribuzione comunale viene calcolata di norma in base alla tabella riportata nei parametri economici di riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

Per i ricoverandi/ati soli (senza coniuge né figli) il Comune si riserva la facoltà di valutare la necessità di un'integrazione superiore.

Area Disabili

La contribuzione comunale viene calcolata come previsto dai parametri economici di riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

Sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali per le quali il Comune, su relazione del servizio sociale, può valutare la necessità di un'integrazione superiore.

Art. 8 – Priorità

Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani/disabili, privi di figli o fratelli o in stato di abbandono.

Art. 9 - Esclusione dagli interventi

Sono esclusi dagli interventi:

- a) ricoverandi/ati per i quali non è dimostrata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 5;
- b) richiedenti il cui ISEE è superiore alla soglia di accesso prevista (vedi artt. 6 e 7);
- c) richiedenti il cui reddito netto (come definito dall'art.7) è pari o superiore alla retta di ricovero;
- d) mancata presentazione dell'ISEE.

Art. 10 - Casi particolari

Per eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, il contributo potrà essere deliberato da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.

Allegato 1)

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O DISABILI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Le soglie di accesso, le fasce ISEE e valori economici che disciplinano l'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale sono valevoli per l'anno **2022** (redditi 2020 dichiarati nel 2021 – patrimoni al 31.12.2020) sulla base della **DSU-ISEE** presentata **dopo il 15.01.2022**.

Con riferimento agli articoli del Regolamento, si stabilisce quanto segue.

ART. 5 del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale applicherà per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il **ricovero di anziani**, l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima di € **2.400,00 mensili**; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 4 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando una retta massima pari a € 2.400,00 mensili, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture

- per quanto riguarda il ricovero di disabili, l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima di € **3.400,00 mensili**; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in struttura) la retta dovesse superare tale valore, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 4 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando una retta massima pari a € 3.400,00 mensili, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.

ART. 6 del Regolamento

1. L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE (rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013) del ricoverando/ricoverato non superi la soglia massima di € **20.000=**.

ART. 7 del Regolamento

2. Per i ricoverandi/ati con ISEE uguale o superiore alla retta, non è prevista contribuzione da parte del Comune. Inoltre, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ato (pensioni, rendite, indennità ecc.), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato ai sensi delle linee Guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015 e successiva integrazione, quantificate in € 100,00.= mensili.

Area Anziani

La contribuzione comunale viene calcolata di norma in base alla seguente tabella:

VALORE ISEE	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE COMUNALE calcolata sulla differenza tra retta annuale e ISEE
Da € 0 a € 6.000,00	100%
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	Applicazione della progressione lineare es. per ISEE 8.000,00 compartecipazione 85,71% ISEE 10.000,00 compartecipazione 71,43% ISEE 12.000,00 compartecipazione 57,14% ISEE 14.000,00 compartecipazione 42,86% ISEE 16.000,00 compartecipazione 20,58% ISEE 18.000,00 compartecipazione 14,29%
oltre € 20.000,01	0%

Per i ricoverandi/ati soli (senza coniuge né figli) il Comune si riserva la facoltà di valutare la necessità di un'integrazione superiore.

Area Disabili

La contribuzione comunale viene calcolata sulla differenza tra retta della struttura e ISEE come segue:

VALORE ISEE	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE COMUNALE calcolata sulla differenza tra retta annuale e ISEE
Da €. 0 a €. 10.000,00	100%
Da €. 10.000,01 a €. 25.000,00	Applicazione della progressione lineare es. per ISEE 12.000,00 compartecipazione 86,67% ISEE 14.000,00 compartecipazione 73,33% ISEE 16.000,00 compartecipazione 60,00% ISEE 18.000,00 compartecipazione 46,67% ISEE 20.000,00 compartecipazione 33,33% ISEE 22.000,00 compartecipazione 20,00%
Oltre €. 25.000,01	0%

Sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali per le quali, su relazione del Servizio Sociale, può essere determinata un'integrazione superiore sino a concorrenza della retta, soprattutto in caso di persone con disabilità prive di familiari in vita e senza risorse sufficienti a coprire gli oneri della permanenza in struttura residenziale e/o per fronteggiare spese straordinarie anche riferibili alle funzioni dell'Amministrazione di Sostegno.

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria relative alle prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo, l'utente rientrate nei criteri dell'art. 6 comma 3 punto b) del DPCM 159/2013 è tenuto a presentare l'ISEE integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.